



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**CU n.69 del 10 marzo 2022**

Riunione del 7 Marzo 2022

**26.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI:**

**- M. M.**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi     | Presidente      |
| - Avv. Antonio Amato    | Vice Presidente |
| - Avv. Tullio Cristaudo | Componente      |

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

*M. M., per aver ingiustificatamente mancato di ottemperare all'invito dell'Energym Brema di consegnare il certificato medico sportivo agonistico, impedendo in tal modo che potesse perfezionarsi il suo tesseramento per la stagione 2021/2022, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Reg. Giurisd. FIPAV; art. 1, Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;*

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta per l'udienza del 9 febbraio 2022, in modalità videoconferenza.

Risultava collegato il sostituto procuratore federale ed il padre dell'atleta sig. M. M.. La procura illustrava l'atto di deferimento chiedendo la sanzione disciplinare di mesi tre. Il sig. M. precisava che la figlia era impossibilitata ad esercitare



attività fisica a causa di “OMISSIS” . Di ciò aveva reso edotti gli organi della società vincolante ottenendo rassicurazioni anche in merito al tesseramento.

Il Tribunale, ritenendo necessario acquisire conferma di quanto riferito dal sig. M., rinviava il procedimento all’udienza del 7 Marzo 2022.

Nelle more il Presidente della Energy Brema, a seguito di ordinanza di questo Tribunale, correttamente dichiarava che la società era a conoscenza dell’infornuto anche era stato richiesto il certificato e la ripresa dell’attività poiché si riteneva che l’atleta fosse in fase di guarigione

Dalla documentazione prodotta risulta invece che in data 20 maggio 2021 lo specialista medico attestava la necessità per “*il prossimo anno*” di un intervento “OMISSIS”, autorizzando l’atleta solo ad una lieve attività fisica. L’atleta era pertanto in possesso di un certificato medico che comprovava però l’inidoneità fisica con conseguente impossibilità di temporaneo rinnovo tesseramento.

E’ evidente che stante la temporanea impossibilità, l’atleta rimane vincolata con il sodalizio in attesa della cessazione della patologia.

#### **PQM**

Il Tribunale Federale delibera il non luogo a procedere nei confronti dell’atleta M. M.

Roma, 9 Marzo 2022.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso il 10 marzo 2022